

**L.r. n. 64/1986. Autorizzazione realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di San Vito al Tagliamento per la mitigazione del rischio allagamenti della località Santa Sabina e di alcune zone dei Comuni di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, mediante opere di laminazione, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.**

**Prenotazione fondi, impegno di spesa parziale e assegnazione ulteriore finanziamento a Ente attuatore Comune di San Vito al Tagliamento.**

**OPI 1140**

#### **L'Assessore regionale alla Protezione civile**

#### **DECISIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'intervento urgente di protezione civile autorizzato con decreto 29 luglio 2015, n.684/PC/2015 (OPI 1041.021) viene ricompreso nell'intervento urgente di protezione civile in Comune di San Vito al Tagliamento per la mitigazione del rischio allagamenti della località Santa Sabina e di alcune zone dei Comuni di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, mediante opere di laminazione, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità, che si autorizza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64.

2. Il Comune di San Vito al Tagliamento è individuato Ente attuatore subregionale dell'intervento di cui al punto 1.

3. L'ente attuatore di cui al punto 2 è autorizzato ad avviare l'intervento secondo le procedure elencate nel presente decreto; tali procedure sostituiscono quelle individuate con decreto 684/PC/2015.

Gli interventi urgenti indispensabili a mitigare il rischio di allagamenti dei centri abitati posti lungo i corsi della Roggia Formaier e della Roggia La Roia, nonché a garantire e salvaguardare la pubblica incolumità e il transito veicolare lungo le viabilità comunali, vista l'orografia dei luoghi in argomento, possono definirsi solamente a seguito di un'approfondita analisi idraulica del territorio e dei suoi bacini scolanti, sintetizzati nella relazione della Protezione civile della Regione (Archivio gen.AI/52/2018 di data 24.04.2018);

All'Ente attuatore subregionale sono fissati i seguenti termini, come indicati nella relazione tecnica; tali termini sostituiscono quelli individuati con decreto 29 luglio 2015, n.684/PC/2015 e s.s.m.m.i:

- 31 dicembre 2018 per la presentazione della relazione tecnica assieme agli atti di approvazione del progetto esecutivo e alla relazione di cui al punto 3. delle "Procedure";
- 31 marzo 2020 per l'ultimazione dei lavori e per il loro collaudo, come indicato nella citata Relazione tecnica di data 28.03.2018;
- 30 giugno 2020 per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della documentazione di

cui al punto 6. delle "Decisioni contabili".

## DECISIONI CONTABILI

1. Il costo presunto dell'intervento ridefinito al punto 1 delle decisioni amministrative ammonta a complessivi euro 800.000,00.
2. Il Comune di San Vito al Tagliamento, in qualità di ente attuatore realizzerà l'intervento ridefinito al punto 1 delle decisioni mediante l'utilizzo delle seguenti risorse:
  - finanziamento pari ad euro 300.000,00 assegnato ed impegnato con decreto 29 luglio 2015, n.684/PC/2015 a carico del capitolo 336 – fondi statali- delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile –
  - ulteriore finanziamento di euro 500.000,00.- che si assegna al Comune di San Vito al Tagliamento con il presente provvedimento, entro il limite massimo di euro 500.000,00.- IVA compresa.
3. Per la realizzazione dell'intervento di cui alle decisioni amministrative è prenotata l'ulteriore spesa di **euro 500.000,00.-** a carico del **capitolo 281010** del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – codice Siope 2.03.01.02.003 – "Contributi agli investimenti a Comuni".
4. Il finanziamento concesso all'Ente attuatore sarà commisurato al quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Ente stesso, diminuito delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera, entro il limite massimo dell'importo assegnato. Non saranno riconosciute come ammissibili spese che, pur comprese nel quadro economico di progetto, non siano strettamente pertinenti al raggiungimento della finalità di protezione civile a salvaguardia della pubblica incolumità.
5. E' impegnata la spesa di **euro 75.000,00.-**, come indicato nella nota dell'Assessore regionale alla protezione civile, prot. 990/18 del 25.01.2018, relativa all'avvio dell'intervento urgente di protezione civile sopra specificato, a carico del **capitolo 281010** del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 – codice Siope 2.03.01.02.003 – "Contributi agli investimenti a Comuni", erogati secondo il punto 6 delle decisioni contabili.
6. All'impegno delle rimanenti risorse, nell'ambito della prenotazione di cui al punto 2 delle presenti decisioni contabili, si provvederà con successivo decreto, all'atto della presentazione da parte dell'Ente attuatore della relazione di progetto, secondo quanto previsto al punto 3 delle decisioni amministrative; l'impegno della spesa sarà assunto dalla Protezione civile della Regione in conformità al cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato; gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma finanziario dovranno essere, a loro volta, comunicati tempestivamente alla Protezione civile della Regione.
7. Con decreto del Direttore centrale della Protezione civile della Regione saranno erogati:
  - a) gli acconti, su richiesta dell'Ente attuatore, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte dall'Ente attuatore, secondo il modello allegato;
  - b) il saldo alla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante l'invio alla Protezione civile della Regione della seguente documentazione:
    - atti di collaudo o certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'intervento, unitamente agli atti di approvazione degli stessi;
    - dichiarazione redatta secondo le modalità stabilite dall'art. 33, comma 8, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal

Segretario comunale, (modello allegato), che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché delle condizioni poste nel decreto di concessione, l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e le eventuali economie risultanti, integrata dall'eventuale ricevuta originale del versamento sul conto corrente bancario n. IBAN IT 47 W 02008 02230 000003120964 aperto presso Unicredit Banca S.p.A., filiale di via Cassa di Risparmio n. 10 – Trieste, intestato alla Tesoreria del "Fondo regionale per la protezione civile", dell'importo eventualmente non utilizzato (fatto salvo quanto previsto dall'art. 56 della l.r. n. 7/2000), sulla quale dovrà essere indicato in modo dettagliato il numero e la data del presente decreto di assegnazione del finanziamento.

**8.** In occasione dell'invio della rendicontazione di cui al punto 6, l'Ente attuatore invia alla Protezione civile della Regione il progetto esecutivo, comprensivo di eventuali varianti, per la conservazione agli atti della Protezione civile a fini documentali e di conoscenza delle attività svolte sul territorio.

**9.** Il gestore del Fondo per la protezione civile si riserva di effettuare controlli ispettivi, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 della L.R.64/1986, relativamente all'utilizzo da parte dell'Ente attuatore delle risorse del Fondo stesso.

**10.** In caso di affidamento della progettazione a professionisti esterni alla pubblica amministrazione, sono concessi e rendicontabili per intero gli importi delle spese tecniche secondo quanto disposto dall'art. 56 della l.r. n. 14/2002, così come modificato dalla l.r. 16 ottobre 2015, n. 25; è, altresì, riconosciuto ai soggetti tecnici ed amministrativi che collaborano alla realizzazione dell'opera un incentivo relativamente alle fasi del procedimento svolte all'interno dell'Ente attuatore subregionale, ai sensi della normativa vigente.

**11.** Sono riconosciuti gli oneri relativi agli atti connessi alle operazioni di occupazione-esproprio, quali frazionamenti dei terreni, contratti e quant'altro necessario per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori.

## **PROCEDURE**

Il Comune di San Vito al Tagliamento avvia l'intervento di cui trattasi secondo le seguenti procedure:

**1.** L'Ente attuatore avvia l'intervento con le procedure accelerate previste dall'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di intervento urgente di protezione civile, nonché quelle previste dall'articolo 163 del medesimo decreto legislativo, qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi.

**2.** L'Ente attuatore provvede, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, alla loro approvazione, ivi compreso l'iter espropriativo, nonché all'ottenimento delle autorizzazioni preliminari all'avvio dei lavori, se dovute.

**3.** L'Ente attuatore presenta, unitamente alla relazione di progetto esecutivo e agli atti di approvazione dello stesso, una relazione, firmata dal responsabile unico del procedimento o dal legale rappresentante, che certifichi:

a) che le voci che concorrono alla spesa, risultanti dal quadro economico dell'opera, sono conformi a quanto previsto all'art. 56 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 7, comma 4, della l.r. 16 ottobre 2015, n. 25;

b) la rispondenza del progetto esecutivo alle finalità dell'intervento così come definito dal presente decreto di assegnazione;

c) il cronoprogramma finanziario di impiego delle risorse regionali, suddiviso per annualità, redatto secondo il modello allegato.

**4.** L'Ente attuatore deve essere autorizzato dalla Protezione civile della Regione

alla predisposizione di eventuali perizie di cui agli articoli 22 e 27 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14 e all'utilizzo delle economie conseguite nell'appalto e nella realizzazione dell'opera.

**5.** All'Ente attuatore subregionale sono delegate integralmente le competenze in materia di espropriazioni per la pubblica utilità delle aree interessate all'esecuzione dei lavori in argomento come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con oneri a carico del finanziamento concesso, come previsto nelle "Decisioni contabili".

**6.** Le opere realizzate devono essere intestate a titolo gratuito al demanio dell'Ente competente; i beni appartenenti al demanio idrico, nei casi previsti dall'art. 822 del codice civile, saranno intestati alla "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico", secondo quanto stabilito dalla l.r. 15 ottobre 2009, n. 17; l'Ente attuatore, a conclusione delle procedure espropriative, dovrà trasmettere tutti gli atti pertinenti le proprietà acquisite alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio demanio e consulenza tecnica.

**7.** L'Ente attuatore dovrà installare una tabella di cantiere riportante i contenuti previsti dalla legge, avente dimensioni non inferiori a m. 2,50 x m. 1,50, con raffigurato il logo della Protezione Civile della Regione come da modello allegato.

**8.** È fatto obbligo agli Enti attuatori che gestiscono risorse per conto della gestione fuori bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile" di provvedere a pubblicare le informazioni relative ai contratti dai medesimi stipulate, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

## **ATTI PRESUPPOSTI**

Nota del 19.01.2018, prot. PCR n. 836/18 di data 22.01.2018, con la quale il Comune di San Vito al Tagliamento ha segnalato alla Protezione civile della Regione diverse criticità presenti sul territorio comunale e ha chiesto un supporto nell'analisi del territorio per valutare eventuali interventi per la tutela del territorio e delle abitazioni;

Nota Assessore regionale alla protezione civile, prot. 990/18 del 25.01.2018, con la quale lo stesso ha manifestato l'intenzione, tra l'altro, di individuare il Comune di San Vito al Tagliamento quale Ente attuatore dell'intervento di cui trattasi, richiedendo una dichiarazione in cui il Comune attesti di essere adeguatamente organizzato per la conduzione degli appalti, necessari ai fini dell'esecuzione dei lavori e si impegni ad avviare le procedure accelerate previste dall'art. 63 comma 2 lettera c) e quelle previste dall'articolo 163 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di intervento urgente di protezione civile, qualora la situazione di pericolo dovesse aggravarsi;

Nota di risposta Ente attuatore di data 01.02.2018, prot. PCR n. 1527/18 di data 02.02.2018, con la quale si impegna a realizzare l'intervento secondo le modalità indicate dall'Assessore nella nota soprarichiamata;

Relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 24 aprile 2018, - Riferimento Interno Archivio Gen. Al/52/2018, dalla quale emerge quanto segue:

- con decreto 12 dicembre 2017, n.1375/PC/2017 l'Assessore Regionale alla Protezione Civile ha dichiarato, d'intesa con il Presidente, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31.12.1986, n. 64, a causa degli eventi idrometeorologici avversi che hanno investito la Regione a decorrere dal 12 dicembre 2017.

- tra le segnalazioni è pervenuta quella del Comune di San Vito al Tagliamento (PN), relativa al ripetersi delle criticità idrauliche già note, riguardanti alcune aree

urbanizzate della zona ad est del Capoluogo ed in particolare dell'area di Santa Sabina nonché di alcune aree urbanizzate ed infrastrutturate dei comuni contermini posti a valle di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, oggetto di criticità idraulica già a partire dal 2014 ;

- al fine di ridurre le citate problematiche idrauliche con decreto 29 luglio 2015, n.684/PC/2015 l'Assessore regionale alla protezione civile ha assegnato un finanziamento al Comune di San Vito al Tagliamento, in qualità di ente attuatore, al fine di realizzare, tra l'altro, un bacino di laminazione delle portate della Roggia Formaier verso la Roggia La Roia, al fine di salvaguardare la Località Santa Sabina da allagamenti con pericolo per le aree urbanizzate e per la viabilità.

- a seguito di tale finanziamento sono iniziati gli approfondimenti progettuali che hanno evidenziato come i costi per la prevista cassa di laminazione sul territorio agricolo avrebbero inciso significativamente, rendendo marginali, rispetto al finanziamento, le opere da poter realizzare a mitigazione dei rischi idraulici sul territorio della Località di Santa Sabina.

- l'Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento, verificatasi l'opportunità di poter pervenire all'acquisizione di un'area, posta in liquidazione ("ex impresa Acco"), di una superficie di circa 6 ettari, dove realizzare dei bacini di laminazione con una capacità ben superiore a quella del primo studio progettuale e per una somma più vantaggiosa, ha proposto la rivisitazione della soluzione progettuale. Tale nuova prospettiva, infatti, darebbe la possibilità di laminare non solo le acque della Roggia Formaier, ma anche quelle della Roggia La Roia e tutto ciò garantirebbe di mitigare non solo il rischio idraulico e di allagamento per la Località di Santa Sabina, ma anche per le aree urbanizzate e per le strade comunali di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena situati a valle, lungo il corso della Roggia La Roia.

- in seguito ai sopralluoghi congiunti tra i tecnici della Protezione civile della Regione e i tecnici dei citati comuni, interessati agli interventi, si è verificato il permanere delle criticità legate al rischio idraulico dei territori afferenti il bacino della roggia La Roia, ed è stato valutato opportuno e funzionale che l'intervento già avviato possa essere ricompreso nell'attuale, avendo le stesse finalità di mitigazione del rischio allagamenti della località Santa Sabina, nonché di alcune zone dei Comuni di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità.

## MOTIVAZIONE

La motivazione a supporto della decisione è illustrata nella relazione tecnica della Protezione civile della Regione del 24 aprile 2018 (Archivio Gen. Al/52/2018), dalla quale si evince che:

- a.** si rende necessario intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di San Vito al Tagliamento, a salvaguardia della pubblica incolumità, del transito sulla viabilità comunale e a mitigazione del rischio allagamenti della Località Santa Sabina, nonché del territorio dei Comuni di Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena

- b.** gli interventi sopra descritti richiedono accurati approfondimenti tecnici, nonché probabili occupazioni temporanee e definitive di terreni di proprietà privata per le quali è necessaria una puntuale e capillare conoscenza del territorio, delle destinazioni urbanistiche e del sistema di smaltimento esistente delle acque meteoriche delle aree eventualmente interessate dalle opere, non compatibili con la mole di lavoro attualmente gravante sul personale tecnico della Protezione civile della regione, impegnato in altre attività finalizzate al superamento di gravi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nel territorio regionale;

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile”, con particolare riferimento agli articoli:
  - 11, primo comma, che prevede che all’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’art. 2 e all’art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’art. 9 della l.r. n. 64/1986;
  - 33, come modificato dall’art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9;
- l.r. 31 maggio 2002, n. 14;
- D. Lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: “Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale”;
- bilancio reg
- legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;
- D.P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente decreto è trasmesso via posta certificata all’Ente attuatore Comune di San Vito al Tagliamento.

Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

L’ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin –

//GG